

Prot. n° 1067 del 31/8/15

*A tutti i Fornitori*

*e, p.c. Al Commissario Straordinario*

*Dott. Salvatore Panaro*

*All'U.O.C. Affari Legali*

*Avv. Rosa Anna Peluso*

*Al Responsabile*

*Settore Centrale Ispettivo Amministrativo*

*Dott. Raffaele Iezza*

Oggetto: Linee di indirizzo procedure esecutive.

In ordine alle Linee di Indirizzo di cui all'oggetto, preliminarmente, si ritiene opportuno svolgere alcune sintetiche considerazioni in ordine allo svolgimento delle **procedure esecutive**, ripercorrendone le fasi salienti, che coinvolgono direttamente, oltre l'Istituto Tesoriere, anche l'Azienda Sanitaria.

Il Decreto Legge n. 132/2014, in vigore dall'11 dicembre 2014, introduce delle importanti novità in materia di esecuzione coattiva, con particolare riferimento agli artt. 543 e segg. c.p.c. che, appunto, disciplinano il pignoramento di crediti del debitore che risultino in possesso di terzi soggetti.

Innanzitutto cambia la competenza territoriale. Dalla data di entrata in vigore della riforma competente sarà il Tribunale nella cui circoscrizione risiede, domicilia, dimora o ha sede il debitore, fatti salvi i casi in cui il debitore è una pubblica amministrazione, per la quale, nelle controversie con un proprio dipendente (Cfr.: art. 413 c. V c.p.c.), competente sarà il Tribunale nel cui circondario risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo, ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c.

Prendiamo il caso classico dell'istituto di credito che detiene somme di pertinenza del debitore pignorato, ricevuta l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario di astenersi dal sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito, in assenza di un provvedimento giudiziale (si pensi all'ordinanza di estinzione del processo esecutivo) ritualmente "comunicato", giammai rimetterebbe le somme nella disponibilità del debitore.

Ricordiamo che gli effetti pregiudizievoli permangono fino al successivo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che si concretizza o in un'ordinanza di assegnazione delle somme al creditore ovvero in una declaratoria di estinzione della procedura esecutiva per inattività del creditore procedente ex art. 630 c.p.c.

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.553) cod. proc. civ. assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato



debitore, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, anche relativamente alle spese conseguenti per la sua attuazione (sent. Cass. Civ. n.3976/2003; n. 19363/2007).

Va qualificata come opposizione all'esecuzione, e non come opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione con cui si contesti il diritto del creditore di procedere esecutivamente in base al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art.553 cod. proc. civ., qualora si assuma l'integrale pagamento delle somme oggetto di assegnazione intervenuto dopo la pronuncia dell'ordinanza (Cass. Sez.VI -3 sentenza 3 giugno 2015, n. 11493).

Ed infatti, in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'*on* dell'esecuzione, ciò il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva.

La S.C. afferma che è consentito, in sede di opposizione all'esecuzione ex articolo 615) Cpc, dedurre che la somma precettata è superiore a quella indicata nel titolo.

Difatti, configura opposizione all'esecuzione non solo quella con la quale si neghi in radice il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza - originaria o sopravvenuta - del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto è stato intimato per una somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo (cfr. Cassazione 10295/09; 12664/00; 2638/98; Cass. civ., Sez. III, ord. 10 marzo 2010, n. 5797).

I provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione normalmente assunti, ai sensi dell'art. 487, comma 1, c.p.c., con ordinanza, sono modificabili o revocabili finché non abbiano avuto esecuzione, costituendo anch'essi espressione del potere di direzione del processo e, in quanto diversamente regolanti ciò che è già stato disciplinato dal provvedimento precedentemente adottato, sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi. (Principio enunciato in relazione alla revoca di un'ordinanza di assegnazione di beni mobili).


Il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso.

Pertanto, qualora il giudice dell'esecuzione revochi un precedente provvedimento di assegnazione mobiliare senza aver prima sentito il debitore, non si verifica una violazione del principio del contraddittorio, deducibile in ogni momento della procedura, potendo detta omissione soltanto riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo ritenga viziato, ma non per il solo fatto dell'omessa sua audizione, può insorgere esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, nei modi e nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2009, n. 16731).

Tanto considerato e ritenuto, si osserva ed evidenzia quanto di seguito rappresentato.

In actualità, da una verifica contabile, incrociata con gli atti processuali delle esecuzioni forzate - ancora *in itinere presso il Servizio Gestione Economico Finanziaria* - è emerso che:

1. somme oggetto di ordinanza di assegnazione del G.E. erano già state pagate al Fornitore con regolare mandato e che, pertanto, si appalesa urgente ed improcrastinabile procedere al recupero di quanto pagato dalla ASL, unitamente agli interessi maturati dalla data del pagamento sino ad oggi;



2. che lo scrivente Servizio formerà un elenco di tutti i pagamenti effettuati (con relativo numero di mandato e data di emissione) a seguito di pignoramento ed ordinanza di assegnazione del G.E., al fine di controllare eventuali anteriori emissioni di mandati per per la stessa "transazione commerciale" e, di conseguenza, provvedere tempestivamente al recupero con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria;

Di riservarsi, pertanto, ogni tutela legale, nelle sedi competenti, dandone comunicazione alla Procura della Repubblica, al fine di tutelare l'immagine della ASL Napoli3sud, in ossequio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché in ottemperanza alle norme di contabilità generale dello Stato.

Distinti saluti

Il Direttore  
Servizio Gestione Economico Finanziaria  
(Dott. Alberto Pagliarone)

